



CHARTIS 

INTERNATIONAL ACCIDENT & HEALTH

Massimiliano Zampieron/ Walter Traversari
Chartis Italia – A&H Department

moving
& Ahead

Assicurazione obbligatoria Sportivi Dilettanti

Club Assicuratori Romani

21 Marzo 2011 / Roma

CHARTIS 


Contenuto della presentazione

- Analisi del mercato
- Evoluzione della normativa
- Decreto 3 novembre 2010
- Aree di sviluppo

Analisi del mercato

The background is a solid orange color with several overlapping, semi-transparent geometric shapes in various shades of orange and yellow. A solid white line runs diagonally from the bottom left towards the top right. A dotted white line runs diagonally from the top left towards the bottom right, intersecting the solid line.

Numeri principali sportivi dilettanti



Dimensioni mercato assicurativo

Calcolando un premio minimo medio di 3 Euro per tesserato si può stimare un mercato pari ad almeno 30 milioni di Euro.

Evoluzione della normativa

Decreto 2008 vs Decreto 2010

Sintesi del quadro normativo

Abrogazione Sportass, Decreto 2008 e Decreto 2010

Nel luglio 2005 veniva soppresso l'obbligo a contrarre con Sportass e quindi liberalizzato il mercato.

Nel novembre 2007 veniva definitivamente abrogata Sportass.

Nell'aprile 2008 veniva emesso il primo decreto legge per regolare la disciplina con effetto marzo 2009 e mai convertito in legge.

Il 4 gennaio 2011 entra in vigore il decreto emesso il 3 novembre 2010.

Sintesi del quadro normativo

Differenze principali tra Decreto 2008 e Decreto 2010

1. La decorrenza della garanzia assicurativa a partire dal momento del tesseramento coincide con il pagamento del premio da parte dell'assicurato stesso.
2. La rivalsa dell'assicuratore non è più esercitata ai sensi dell'art. 1916 cod.civ.
3. La scelta dell'assicuratore è soggetta a principi maggiori di trasparenza al di fuori della normativa in materia di appalti pubblici.

Decreto 3 novembre 2010

Analisi del testo

Aspetti cruciali del Decreto

1. Definizione Infortunio

non prevede la causa esterna e violenta

2. Data certa del tesseramento

fondamentale per creare un titolo certo nei confronti dell'assicurato

3. Pagamento del premio

coincidente con il tesseramento e "garantito" dal soggetto obbligato

Articolo 1.1 e 1.2 / *Soggetti*

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le **federazioni sportive nazionali**, le **discipline sportive associate** e gli **enti di promozione sportiva**, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».

2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «**soggetti obbligati**», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

Articolo 1.3 *Definizioni*

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria/ definizioni

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

a) per **atleti** si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;

b) per **dirigenti** si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

c) per **tecnici** si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico;

d) per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

Articoli (2) (3.4) (4) (15) *Tessera&Premio*

Premio assicurativo (2), Ambito di applicazione (3.4), Titolo per le prestazioni assicurative (4), Pagamento del premio (15)

- > i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati (2)
- > La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato (3.4)
- > Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto e' necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio (4)
- > Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati e' condizione di efficacia del tesseramento (15.1)
- > l'assicuratore provvede ad **erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio** da parte del soggetto obbligato, **fatto salvo il diritto di rivalsa** nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato (15.2)

Articolo 3

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le *indispensabili azioni* preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, **ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.**
2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.
3. L'assicurazione opera **senza limiti di età e per il mondo intero**, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e **cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.**

Articoli (5) (6) *Modalità di indennizzo*

Infortunio indennizzabili (5), Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio (6)

Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio. (5)

1. L'indennizzo e' corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente e' liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, **fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.**

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, **per i soli infortuni che determinano la morte** del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva - indetta dalla Federazione Sportiva Nazionale o a cui partecipi la Società Sportiva previa approvazione da parte della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato - iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa e' dovuta **anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.**

Articoli (7) (8) *Estensioni specifiche*

Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti (7) per il rischio in itinere (8)

- > L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, **anche individuali**, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia e' accompagnata da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato e' tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa. (7)
- > L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, **esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.** (8.1)
- > L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa. (8.2)

Articolo 9

Esclusione della tutela assicurativa

1. **Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione** non in contrasto con le finalità del presente decreto, l'assicurazione non opera:

a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per l'assunzione di **sostanze dopanti**, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, **accertata in base alle normative vigenti**;

c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o **dalla violazione di divieti comunque posti** dall'ordinamento statale o **dall'ordinamento sportivo**.

Articoli (10) (11) *Caso Morte e IP*

Prestazioni assicurative (10) Criteri per la determinazione dell'indennizzo (11)

La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:

a) **in caso di morte** del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro; (*vedi articolo 12*)

b) **in caso di una invalidità permanente**, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a) **facendo applicazione della apposita «tabella lesioni»** in allegato A) al presente decreto.

I soggetti obbligati possono prevedere una **franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%**. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo e' dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

I soggetti obbligati possono prevedere anche **prestazioni integrative** ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonché forme di assicurazione per la **responsabilità civile** nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.

Articolo 13

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall'assicuratore, **fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15**, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:

- a) *Capitale caso morte maggiorato 50% per genitori di minorenni ;*
- b) *Rimborso spese chirurgia plastica/stomatologica ricostruttiva per minori 14 anni;*
- c) *Rimborso spese in caso di ricovero a seguito di morso di animali, insetti e aracnoidi;*
- d) *Rimborso spese in caso di ricovero a seguito di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze;*
- e) *Rimborso spese in caso di ricovero a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione;*
- f) *Maggiorazione IP del 20% in caso di perdita anno scolastico a causa delle lesioni.*

Articolo 14


Scelta dell'assicuratore

- > scelta assicuratore tramite procedura di gara. Invitati almeno 5 assicuratori (14.1)
- > procedura nel rispetto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore, fatta salva, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (14.2)
- > CONI garante delle procedure di gara (14.3)

Articoli (16) (17) *Buoni propositi*

Attività di informazione ed educazione (16) Soggetti Disabili (17)

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo Sport, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il CONI e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.
 2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.
 3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva
-
1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, sono emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili. (17)



Aree di sviluppo
oltre il disposto del Decreto

Ulteriori coperture integrative

Proposte per completare la copertura infortuni

- > Diaria da ricovero in caso di infortunio
- > Indennità da convalescenza
- > Indennità a seguito di cicatrici sul viso
- > Garanzia lenti/occhiali
- > Danni accidentali ai denti e/o apparecchiature ortodontiche
- > Riabilitazione
- > Modifiche dell'abitazione e del veicolo
- > Supporto psicologico in caso di gravi traumi

Servizi accessori

Per una migliore gestione del rischio

- > Sistema di registrazione tesseramento
- > Sistema di gestione regolazione del premio
- > Sistema di gestione estensioni volontarie di garanzia
- > Predisposizione di materiale sulla prevenzione degli infortuni
- > Sponsorizzazione di campagne rivolte alla prevenzione degli infortuni

CHARTIS

Your world, insured

Chartis is a world leading property-casualty and general insurance organization serving more than 40 million clients in over 160 countries and jurisdictions. With a 90-year history, one of the industry most extensive ranges of products and services, deep claims expertise and excellent financial strength, Chartis enables its commercial and personal insurance clients alike to manage virtually any risk with confidence.

Chartis is the marketing name for the worldwide property-casualty and general insurance operations of Chartis Inc. For additional information, please visit our website at www.chartisinsurance.com.